Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 108 dell'11 maggio 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 11 maggio 1994** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1994, n. **283**.

Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1994, n. **284**.

Regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria..

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1994, n. **283.**
Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1994, n. **284.**
Regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria:

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1994, n. **283**.

Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce nuove funzioni al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed in particolare l'art. 18 che prevede la ridefinizione del quadro organizzativo e funzionale del Ministero;

Considerato che l'attuazione dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, comporta l'abrogazione dei precedenti atti che disciplinano l'organizzazione del Ministero;

Considerato che, a norma della legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 1 e 2, è attribuito alla potestà regolamentare del Governo il compito di provvedere all'organizzazione interna dei Ministeri e delle pubbliche amministrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica — di seguito denominato «Ministero» — è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Funzioni del Ministero

1. Spettano al Ministero le funzioni relative alla politica economica, finanziaria, di bilancio e degli investimenti pubblici, al coordinamento dei programmi economici di settore e alle politiche di coesione.

Art. 3.

Ministro e uffici ausiliari

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica — di seguito denominato «Ministro» — è l'organo di governo del Ministero e ne determina gli indirizzi.

2. Il Ministro è coadiuvato dal capo di Gabinetto, dal capo dell'Ufficio legislativo, dal capo della Segreteria particolare e dal capo dell'Ufficio stampa.

(Il comma 3 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

4. La responsabilità dell'Ufficio legislativo è affidata dal Ministro ad un consigliere giuridico che collabora con il Ministro e con il capo di Gabinetto.

5. Con l'Ufficio legislativo collaborano anche gli altri uffici di livello dirigenziale che, su richiesta del responsabile dell'ufficio, provvedono agli adempimenti istruttori e strumentali al funzionamento dell'ufficio stesso.

6. Nell'ambito delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, previste dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il Ministro emana le direttive per il coordinamento delle attività istituzionali delle strutture di cui agli articoli 4, 10 e 11 e dei programmi di cui all'art. 12 e ne verifica, anche attraverso il capo di Gabinetto, la coerente attuazione.

7. Il Ministro può istituire una segreteria tecnica.

Art. 4.

Strutture del Ministero

1. In relazione alle funzioni indicate nell'art. 2, nel Ministero operano i seguenti servizi dirigenziali generali con funzioni finali:

a) segreteria generale della programmazione economica;

b) servizio per la contrattazione programmata;

c) servizio per le politiche di coesione.

2. Nell'ambito del Ministero operano, altresì, i seguenti servizi dirigenziali generali con funzioni strumentali:

a) servizio per gli affari generali e del personale;

b) servizio per l'attuazione della programmazione economica.

Art. 5.

Segreteria generale della programmazione economica

1. La segreteria generale della programmazione economica svolge le funzioni relative alla definizione ed al controllo dell'attuazione della politica economica e di bilancio, avvalendosi anche dell'ISCO e dell'ISPE. Per tali istituti lá segreteria sottopone al Ministro le proposte di direttive tecniche da impartire annualmente.

Art. 6.

Servizio per la contrattazione programmata

1. Il servizio per la contrattazione programmata elabora, stipula e verifica l'esecuzione dei contratti di programma, dei contratti di impresa, degli accordi e delle intese di programma.

Art. 7.

Servizio per le politiche di coesione

1. Il servizio per le politiche di coesione coordina gli interventi di riequilibrio territoriale, valuta gli effetti degli interventi nelle areee depresse, svantaggiate, in declino o in crisi industriale, coordina gli interventi cofinanziati dalla Comunità economica europea nell'ambito delle politiche di coesione.

Art. 8.

Servizio per gli affari generali e del personale

1. Il servizio per gli affari generali e del personale provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi; sovrintende alla gestione del personale; provvede inoltre alle seguenti attività: gestione dei rapporti organizzativi e dei sistemi informatizzati e statistici, gestione degli affari finanziari e contabili, gestione delle attività contrattuali, vigilanza sugli enti esterni, controllo sulla gestione interna del Ministero.

Art. 9.

Servizio per l'attuazione della programmazione economica

1. Il servizio per l'attuazione della programmazione economica assicura l'istruttoria per le decisioni del CIPE, svolge le funzioni di segreteria del Comitato in materia economica, e verifica l'attuazione dei relativi deliberati.

Art. 10.

Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

1. Il nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ha compiti di istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimento dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende.

Art. 11.

Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici

1. Il nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione dei programmi degli investimenti pubblici provvede alla verifica dell'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamenti pubblici e propone le conseguenti iniziative da adottare

Art. 12.

Consiglieri ministeriali

1. I dirigenti generali con funzioni di consigliere ministeriale curano, in collegamento funzionale con i singoli servizi, la gestione di programmi volti al perseguimento di obiettivi specifici di politica economica e finanziaria.

Art. 13.

Osservatorio delle politiche regionali

1. L'osservatorio delle politiche regionali, costituito ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, espleta il monitoraggio sugli interventi nelle aree depresse verificandone l'andamento e l'efficacia, e propone le iniziative necessarie per il miglioramento degli interventi stessi.

Art. 14.

Conferenza dei dirigenti generali

1. La conferenza dei dirigenti preposti ai servizi dirigenziali generali provvede, su richiesta del Ministro, all'esame delle questioni attinenti a più servizi e all'armonizzazione delle attività attribuite alle diverse strutture.

2. Alle riunioni, convocate dal Ministro, partecipano i direttori dei nuclei di cui agli articoli 10 e 11, e i consiglieri ministeriali di cui all'art. 12, ove si tratti di argomenti connessi ai programmi loro affidati.

3. Le riunioni della conferenza sono presiedute dal Ministro o, per sua delega, dal dirigente generale di livello più elevato.

4. Ogni tre anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, cui provvede la conferenza dei dirigenti generali al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Sulla base della verifica, il Ministro adotta gli opportuni provvedimenti.

Art. 15.

(L'art. 15 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Art. 16.

Struttura interna dei servizi dirigenziali generali

1. L'articolazione interna dei servizi e le relative funzioni sono disposte con decreto del Ministro.

Art. 17.

Piante organiche

1. Alla rideterminazione delle piante organiche del Ministero si provvederà ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18.

(L'art. 18 non è stato ammesso al «visto» della Corte dei conti).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1994
Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 6, con esclusione degli articoli 3, comma 3, 15 e 18, ai sensi della delibera della Sezione del controllo adottata nell'adunanza del 2 maggio 1994.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge n. 48/1967 reca: «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica».

— Il D.P.R. n. 505/1972 reca norme sul riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

— Il D.P.R. n. 878/1986 reca: «Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il testo dell'art. 18 del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) è il seguente:

«Art. 18 (*Norme organizzatorie per la prima attuazione*). — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto ed ai fini dell'attuazione

dei compiti da esso previsti e del perseguimento degli obiettivi di sviluppo delle aree depresse, anche in connessione con il processo di integrazione economica europea, si procede alla definizione del quadro organizzatorio e funzionale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle attribuzioni ad esso demandate dall'ordinamento, in modo da individuare le funzioni in relazione a complessi di materie omogenee e organicamente collegate dal perseguimento dei fini di politica economica che attengono alle competenze istituzionali del Ministero ed in particolare alla definizione della politica economica e di bilancio, al coordinamento delle politiche settoriali e sociali e alle politiche di sviluppo del territorio e delle aree depresse. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e d'altro livello dirigenziale e delle corrispondenti funzioni si procede, entro il termine di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 5, nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché di razionalizzazione delle funzioni, articolazioni degli uffici per funzioni omogenee e integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali.

2. Nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 1, un ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica cura i compiti connessi al coordinamento delle azioni proposte e realizzate dalle amministrazioni ed enti pubblici nelle aree depresse, alla valutazione dei risultati e alla stima degli effetti degli interventi previsti o programmati, nonché, per l'insieme delle aree depresse, svantaggiate, in declino o in crisi industriale del territorio nazionale, le funzioni svolte dal soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno relative al processo di integrazione europea ed ai rapporti con la CEE per il coordinamento o la programmazione degli interventi cofinanziati dalla stessa Comunità sui fondi strutturali ai predetti fini di sviluppo delle aree depresse».

Note all'art. 3:

— L'art. 3 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) così dispone:

«1. Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi».

— L'art. 14 del sopracitato D.Lgs. n. 29/1993, così dispone:

«1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali:

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota-parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.

2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.

3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri».

Nota all'art. 13:

— L'art. 4 del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) così dispone:

«1. Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è costituito l'Osservatorio delle politiche regionali con il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse. Esso è composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e da quattro membri, nominati uno dal Presidente del Senato della Repubblica, uno dal Presidente della Camera dei deputati e due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Il presidente e i membri dell'Osservatorio sono scelti tra esperti di chiara fama ed indipendenza nei settori economico, giuridico, aziendale ed urbanistico, rimangono in carica cinque anni e non possono essere confermati.

2. L'Osservatorio è tenuto a fornire al Parlamento le informazioni, le notizie e i documenti che le competenti commissioni permanenti ritengono utili per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

3. Spetta all'Osservatorio:

a) proporre al Ministro del bilancio e della programmazione economica eventuali iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie per il miglioramento degli interventi;

b) analizzare gli effetti nella convergenza economica e sociale ottenuti tramite gli interventi di agevolazione, di realizzazione delle infrastrutture, di formazione;

c) esaminare lo stato di attuazione degli interventi anche in relazione al rispetto delle normative internazionali e comunitarie;

d) acquisire elementi ed elaborare proposte per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici nelle aree depresse;

e) comunicare al Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai fini della successiva presentazione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio stesso.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio stesso, nonché il contingente, suddiviso per qualifiche, del personale appartenente alle pubbliche amministrazioni da utilizzare ai fini dell'attività dell'Osservatorio stesso; il contingente predetto non può essere superiore complessivamente alle trenta unità, con prioritaria utilizzazione del personale proveniente dai soppressi organismi del Mezzogiorno. Con il predetto decreto sono stabilite le indennità da corrispondere, in relazione alle funzioni svolte, al presidente, ai componenti e al personale addetto all'Osservatorio; ai relativi oneri e a quelli connessi all'attività ed ai compiti dell'Osservatorio si provvede utilizzando le risorse del Fondo di cui all'art. 19, comma 5».

Nota all'art. 17:

— L'art. 14 del sopracitato D.Lgs. n. 96/1993 così dispone:

«1. Il personale della soppressa Agenzia cessa dal rapporto di impiego decorsi centottanta giorni dalla data del 15 aprile 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data.

2. Entro lo stesso termine di centottanta giorni di cui al comma 1, il personale in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, cessato dal servizio ai sensi del predetto comma 1, ha facoltà di presentare domanda per l'assunzione, con le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso le publiche amministrazioni cui sono attribuite le competenze ai sensi del presente decreto.

3. Sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore di cui all'art. 19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce la corrispondenza tra le qualifiche e le professionalità rivestite dal personale di cui al comma 2 nella soppressa Agenzia e le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, ed assegna, proporzionalmente, detto personale alle amministrazioni indicate nello stesso comma 2.

4. I dipendenti assegnati con le procedure di cui al comma 3 sono collocati in soprannumero nella posizione iniziale delle qualifiche identificate ai sensi del comma 3 medesimo; il trattamento economico è determinato computando l'anzianità pregressa maturata.

5. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rideterminati, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato art. 31, e comunque entro il 15 aprile 1994, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale.

6. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo, ai fini del trattamento pensionistico, si applica la legge 7 febbraio 1979, n. 29».

Successivamente, l'art. 7 del D.L. 7 febbraio 1994, n. 95, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, non convertito in legge, ha disposto la sostituzione dell'intero art. 14 di cui sopra. Detto decreto è stato sostituito dal D.L. 9 aprile 1994, n. 228, in corso di conversione in legge, il cui art. 7 ha sostituito anch'esso l'indicato art. 14; in particolare se ne trascrive il testo del comma 4: «4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri viene disposta l'assegnazione provvisoria del personale della soppressa Agenzia alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, con priorità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle amministrazioni alle quali sono state attribuite competenze ai sensi del presente decreto, nonché alle altre amministrazioni statali, regionali e locali ed agli enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché alle aziende municipalizzate. Entro il periodo di due anni dalla istituzione del ruolo transitorio anzidetto, il personale assegnato come sopra viene inquadrato in soprannumero nei ruoli delle amministrazioni di destinazione. Per il personale non assegnato entro il biennio viene attivato il procedimento di mobilità, ferma restando anche per il personale assegnato ad altre amministrazioni l'applicabilità dell'art. 3, commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni interessate sono rideterminati ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato art. 31, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono all'attribuzione dei posti, come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore e successivamente provvedono all'inquadramento del personale proveniente dal ruolo transitorio ad esaurimento».

Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli articoli 30 e 31 del sopracitato D.Lgs. n. 29/1993:

«Art. 30 *(Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane)*: — 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative».

«Art. 31 *(Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto)* — 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera *b)*;

c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.

2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro.

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Le richieste di deroga devono

essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera *a)*. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

6-*bis*. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera *c)*, è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base dei criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta».

Note all'art. 18:

— L'art. 5 della legge n. 48/1967 (Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica) disponeva:

«Il Ministero del bilancio e della programmazione economica esercita i compiti ad esso demandati dalla presente legge mediante i seguenti uffici:

a) Segreteria della programmazione;

b) Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica;

c) Direzione per gli affari generali.

All'amministrazione del personale provvede un apposito servizio».

— L'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 505/1972 (Riordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica), come sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, disponeva:

«Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio delle attribuzioni spettantegli a norma della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, è ordinato come segue:

1) Segreteria generale della programmazione economica;

2) Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica».

— L'art. 2, comma 3, del sopracitato D.P.R. n. 505/1972 disponeva: «Presso la segreteria generale della programmazione economica è costituito nei limiti dei posti di organico previsti con separato provvedimento, un gruppo di consiglieri ministeriali che assolvono ai loro compiti in conformità alle direttive del Ministro».

— L'art. 63 della legge n. 219/1981 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti», disponeva: «Per le esigenze derivanti dai servizi di segreteria del CIPE connessi con l'attuazione della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica può assumere personale nel limite di tre unità, avvalendosi dei contratti di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 248, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, omesso il parere del comitato tecnico scientifico.

Per le medesime esigenze il limite di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge di cui al primo comma è elevato di 10 unità».

— L'art. 4, comma 1, della legge n. 181/1982 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)», disponeva: «In via transitoria, e fino a quando non sarà stato riordinato il Ministero del bilancio e della programmazione economica, è istituito presso la Segreteria generale della programmazione economica, alle dirette dipendenze del Segretario generale, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Nucleo ha compiti di istruttoria tecnica dei piani di investimenti pubblici, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, ed in via preliminare all'esame da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Consiglio dei Ministri».

— L'art. 1, comma 1, della legge n. 878/1986 (Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica) disponeva: «Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito dall'art. 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, presso la Segreteria generale della programmazione economica, è disciplinato dalle norme della presente legge».

— L'art. 2, comma 1, della sopracitata legge n. 878/1986 disponeva: «Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è posto alle dirette dipendenze del Segretario generale della programmazione economica».

— L'art. 7, comma 1, della sopracitata legge n. 878/1986 disponeva: «Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica, sentito il CIPE, definisce con proprio decreto l'organizzazione e le procedure e impartisce le direttive per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ai rapporti con le altre amministrazioni, nel rispetto del principio dell'autonomia tecnica del Nucleo e della responsabilità collegiale dei suoi membri nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1. È condizione necessaria per il funzionamento del Nucleo che siano nominati ed in servizio almeno i due terzi dei suoi membri. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica rende noti, preliminarmente all'apertura delle istruttorie affidate al Nucleo, i metodi, le tecniche ed i parametri di valutazione».

— L'art. 6, comma 1, del sopracitato D.Lgs. n. 29/1993 così dispone: «1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente».

— L'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 505/1972 come sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, disponeva: «Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito il servizio centrale degli affari generali e del personale, con il compito di provvedere in materia di organizzazione e metodi di lavoro, amministrazione del personale, vigilanza sugli enti sottoposti a controllo, gestione dei capitoli di bilancio, servizi generali, tecnici e di economato, documentazione e biblioteca.

Il servizio cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente generale, si articola come segue:

a) ufficio I: affari generali;

b) ufficio II: amministrazione del personale;

c) ufficio III: affari finanziario-contabili.

Agli uffici predetti sono preposti funzionari con qualifica di primo dirigente.

Presso il servizio è costituito l'ufficio organizzazione cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore».

— L'art. 3 del sopracitato D.P.R. n. 505/1972 disponeva:

«Per l'espletamento delle attribuzioni affidatele, la segreteria generale della programmazione economica si articola nelle seguenti divisioni:

1) divisione per l'elaborazione dei documenti programmatici;

2) divisione per la programmazione a breve termine e per l'impostazione generale del bilancio dello Stato;

3) divisione per la programmazione delle attività di formazione, cultura e ricerca scientifica;

4) divisione per la programmazione dell'assetto territoriale e dell'ambiente naturale ed urbano;

5) divisione per la programmazione dei trasporti e comunicazioni e delle opere pubbliche;

6) divisione per la programmazione delle attività industriali e del commercio interno e internazionale;

7) divisione per la programmazione delle attività agricole;

8) divisione per la programmazione delle attività dei servizi;

9) divisione per la programmazione delle attività sociali;

10) divisione per i rapporti con le regioni ai fini della programmazione economica;

11) divisione per le consultazioni con le organizzazioni sindacali ed economiche, con le imprese e con gli enti;

12) divisione per l'organizzazione dei rapporti internazionali, dei rapporti con la Comunità economica europea e con gli altri organismi internazionali;

13) divisione per le ricerche ed indagini affidate ad enti pubblici ed istituti privati e per i servizi di segreteria del consiglio tecnico scientifico;

14) divisione per i servizi di documentazione e biblioteca».

— L'art. 5 del sopracitato D.P.R. n. 505/1972 disponeva:

«Per l'espletamento delle attribuzioni affidatele, la Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica si articola nelle seguenti divisioni:

1) divisione per i rapporti attuativi in materia di finanza pubblica;

2) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attività di formazione, cultura e ricerca scientifica;

3) divisione per i rapporti attuativi concernenti l'assetto territoriale e l'ambiente naturale e urbano;

4) divisione per i rapporti attuativi concernenti i trasporti, le vie di comunicazione e le opere pubbliche;

5) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attività industriali e il commercio interno e internazionale;

6) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attività agricole;

7) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attività dei servizi;

8) divisione per i rapporti attuativi concernenti le attività sociali;

9) divisione per i rapporti finanziari con le regioni e per i servizi di segreteria della commissione interregionale;

10) divisione per i servizi di segreteria del C.I.P.E. e dei comitati e commissioni interministeriali;

11) divisione per l'istruttoria inerente ai programmi ed ai progetti per la creazione o per l'ampliamento di impianti industriali da sottoporre al C.I.P.E. ai fini della valutazione della loro conformità agli indirizzi della programmazione economica nazionale».

94G0259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1994, n. **284**.

Regolamento recante procedure di attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed in particolare l'art. 3 relativo al coordinamento dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, concernente l'approvazione del regolamento per l'erogazione e le procedure amministrative del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1991, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni concernente procedure di accelerazione per il pieno utilizzo dei finanziamenti comunitari;

Vista la legge 3 novembre 1992, n. 454, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea;

Visto il decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155, concernente disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, ed in particolare l'art. 6;

Visti i regolamenti comunitari di riforma dei fondi strutturali n. 2080/93, n. 2081/93, n. 2082/93, n. 2083/93, n. 2084/93 e n. 2085/93, approvati dal Consiglio dei Ministri della Comunità europea in data 20 luglio 1993;

Ritenuta l'esigenza di definire nuove procedure per l'applicazione della normativa sopra richiamata, sia per la formulazione degli indirizzi, sia per la programmazione e l'attuazione degli interventi, innovando rispetto a quelle di cui alla delibera del CIPE del 2 dicembre 1987;

Ritenuta la necessità che tali procedure siano atte a consentire che gli interventi da realizzare in regime di cofinanziamento comunitario siano coerenti con il complesso delle azioni di politica economica e finanziaria nazionale e configurati in modo da permettere un tempestivo reperimento della quota-parte nazionale e comportino, qualora proposti o assentiti dalle autorità italiane, la contestuale individuazione delle fonti di finanziamento nazionale;

Ritenuta altresì l'esigenza che detti interventi assicurino risultati commisurati alle risorse impiegate e siano realizzati secondo criteri di efficienza, nei tempi previsti dalle decisioni comunitarie;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1994;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie

1. Per assicurare l'unità di indirizzo, l'adeguatezza dell'azione amministrativa, il buon andamento della pubblica amministrazione ed il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie destinate all'Italia, il CIPE esamina le connessioni delle politiche economiche nazionali con quelle della Comunità europea, tenuto conto della progressiva attuazione dell'Unione europea, e provvede alle deliberazioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché all'individuazione delle amministrazioni responsabili dell'attuazione delle politiche cofinanziate dalla Comunità europea in ambito nazionale. A tal fine, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed il Ministro del tesoro, promuove e coordina, nel rispetto delle diverse competenze e nell'ambito delle attribuzioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, la cooperazione tra le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli altri organismi interessati, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. Le amministrazioni competenti svolgono ogni necessaria attività, anche nelle fasi negoziali in sede comunitaria in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, affinché venga assicurata la coerenza fra le politiche perseguite dalla Comunità con il complesso delle azioni di politica economica e finanziaria nazionale, comprese quelle in attuazione degli obblighi derivanti dalla convergenza delle politiche economiche di cui all'art. 103 del trattato sull'Unione europea ratificato con la legge 3 novembre 1992, n. 454, con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.

Art. 2.

Caratteri degli interventi cofinanziati

1. Gli interventi in regime di cofinanziamento comunitario si realizzano in coerenza con il complesso delle azioni di politica economica e finanziaria nazionale e sono configurati in modo da consentire un tempestivo

reperimento della quota-parte nazionale. Essi sono altresì orientati alla realizzazione dei risultati commisurati alle risorse impiegate e sono realizzati secondo criteri di efficienza, nei tempi previsti dalle decisioni comunitarie. Detti interventi, qualora proposti o assentiti dalle autorità italiane, comportano la contestuale individuazione delle occorrenti fonti di finanziamento nazionale.

Art. 3.

Interventi nelle aree depresse

1. Per gli interventi di politica regionale da realizzare con il concorso comunitario nelle aree depresse del territorio nazionale, l'attività di promozione e di coordinamento svolta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, si effettua anche in tutti i contatti con la Comunità europea ed è diretta a realizzare proficui rapporti di partenariato, in linea con l'art. 4 del regolamento CEE n. 2081/93.

2. L'intesa tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si realizza mediante consultazioni finalizzate alla formazione di orientamenti concordati, sia nei rapporti di partenariato, sia in vista dell'adozione delle conseguenti determinazioni interne relative agli interventi cofinanziati. A tal fine, viene posto in essere un costante collegamento, a livello tecnico-amministrativo, mediante scambio di informazioni tra i rispettivi uffici; di tale attività viene tenuto informato il comitato di cui all'art. 5.

3. Al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e il tempestivo utilizzo delle risorse provenienti dai fondi strutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, possono essere stipulati accordi o contratti di programma, tra i soggetti cui è attribuita la responsabilità attuativa ed il Ministero del bilancio e della programmazione economica o il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica se di competenza, d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e il Ministero del tesoro. Tali atti indicano i soggetti responsabili e tempi certi di avanzamento, e prevedono, anche mediante conferenze di servizi, la semplificazione delle procedure. A questo fine gli accordi e i contratti assicurano, mediante la individuazione di opportuni automatismi, la disponibilità delle quote di cofinanziamento nazionale, eliminando i possibili effetti distorsivi determinati dalla separazione tra soggetti finanziatori ed attuatori.

Art. 4.

Rimodulazione, riprogrammazione ed aggiornamenti annuali di interventi e piani

1. I criteri e gli indirizzi di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano anche nelle ipotesi in cui, sulla base dei risultati della valutazione e del monitoraggio, sia necessario procedere ad aggiornamenti, rimodulazioni e riprogrammazioni di piani, programmi, progetti o altre azioni, all'interno di un procedimento di programmazione scorrevole coerente con la manovra generale di finanza pubblica.

Art. 5.

Comitato tecnico istruttorio per le deliberazioni del CIPE ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

1. È istituito, presso il CIPE, un apposito comitato tecnico, con il compito di promuovere tutte le iniziative necessarie ad assicurare il rispetto delle finalità del presente decreto, all'uopo avvalendosi dei risultati del monitoraggio svolto dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, secondo le rispettive competenze, nonché dei risultati dell'attività dell'Osservatorio della finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato e dell'Osservatorio delle politiche regionali. Il comitato procede all'istruttoria delle questioni che vengono sottoposte al CIPE, in base agli articoli 2 e 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e predispone, nei tempi utili, i relativi schemi di deliberazione assicurando il raccordo metodologico, organizzativo e conoscitivo relativo alle attività di monitoraggio, programmazione, valutazione e controllo necessarie a realizzare gli obiettivi dell'efficacia e dell'efficienza nell'attuazione delle politiche comunitarie.

2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e il Ministro del tesoro, la composizione del comitato di cui al comma 1.

3. Il comitato di cui al presente articolo assorbe i compiti e le funzioni del gruppo di lavoro previsto dalla delibera del CIPE del 2 dicembre 1987. È abrogato l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1994
Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, nel testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge n. 48/1967 reca: «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica».

— Il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 183/1987 è il seguente:

«Art. 2 (*Competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica*). — Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie:

a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunità europee e la programmazione economica nazionale;

b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate nonché per la partecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario;

c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per amministrazioni competenti, dettando altresì i criteri generali per il controllo della spesa.

2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1 si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e il comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie fa parte dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché del Comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni attribuite a tali comitati sono esercitate su iniziativa dei Ministri competenti d'intesa col suddetto Ministro».

«Art. 3 (*Bilancio e programmazione comunitari*). — 1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità europee, le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale, connesso all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie, indicando le relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di massima sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di rotazione, di cui all'art. 5.

2. Il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell'anno successivo con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi statali e regionali in materia».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (*soppressa*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), come modificato dall'art. 6 del D.L. 8 marzo 1994, n. 155, in corso di conversione in legge, è il seguente:

«Art. 3 (*Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica*). — 1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica attende al coordinamento, alla programmazione, anche finanziaria, ed alla vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, agisce assicurando il coordinamento di tale azione con la politica regionale, strutturale e di coesione economica e sociale della commissione delle Comunità europee, *mediante specifico regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del tesoro ed il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.*

2. In sede di definizione della manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio annuale e pluriennale, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presenta al Consiglio dei Ministri una relazione sulle linee della politica economica per lo sviluppo delle aree territoriali, ai fini della presentazione al Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Nella relazione sono indicate le risorse da destinare agli investimenti nelle aree depresse e sono altresì delineate le iniziative relative alla utilizzazione di stanziamenti in conto capitale per gli investimenti nelle predette aree.

3. Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il CIPE definisce le direttive generali intese al perseguimento degli obiettivi di sviluppo nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, alla promozione ed al coordinamento a tale scopo dell'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici ed al razionale utilizzo delle risorse pubbliche.

4. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede alla stipulazione di contratti di programma, di impresa, di intese di programma, predisposti d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed approvati dal CIPI».

Note all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 183/1987 si veda in nota alle premesse.

— Il D.Lgs. n. 96/1993 reca: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488».

— Il testo dell'art. 103 del trattato sull'Unione europea, ratificato con legge n. 454/1992, è il seguente:

«Art. 103. — 1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'art. 102 A.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità.

Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottato nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.

4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni».

Note all'art. 3:

— Il regolamento CEE n. 2081/1993, che modifica il regolamento n. 2052/1988 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 193 del 31 luglio 1993 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993, 2ª serie speciale. Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4 *(Complementarità, partnership, assistenza tecnica)*.

1. L'azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta concertazione tra la commissione, lo Stato membro interessato, le autorità e gli organismi competenti — comprese, nell'ambito delle modalità offerte dalle regole internazionali e delle prassi esistenti proprie a ciascuno Stato membro, le parti economiche e sociali — designati dallo Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualità di partner che perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sarà in appresso denominata "partnership". La partnership è operante in fatto di preparazione e finanziamento, nonché di valutazione *ex ante*, sorveglianza e valutazione *ex post* delle azioni.

La partnership opera nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascun partner.

2. In forza delle disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5 la commissione prende iniziative e misure d'esecuzione necessarie affinché l'azione comunitaria concorra al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e apporti un valore aggiunto alle iniziative nazionali.

3. Nel quadro della partnership, la commissione può contribuire, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 4, alla preparazione, all'esecuzione e all'adeguamento degli interventi finanziando studi preparatori ed iniziative di assistenza tecnica sul terreno, di concerto con lo Stato membro interessato ed eventualmente con le autorità e gli organismi di cui al paragrafo 1.

4. Nel corso della fase preparatoria degli interventi la divisione dei compiti tra la commissione e gli Stati membri è quella stabilita, per ciascun obiettivo, dagli articoli da 8 ad 11-*bis*».

— Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. n. 96/1993 si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 183/1987 si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 568/1988, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è il seguente:

«Art. 15. — 1. Il Fondo si avvale di un comitato tecnico consultivo che ha il compito di assicurare il necessario supporto metodologico, organizzativo e conoscitivo alle attività di programmazione, di promozione, di valutazione e di controllo del sistema finanziario e del sistema informativo, attraverso le opportune intese atte a perseguire sul piano tecnico-amministrativo l'obiettivo di efficienza nella gestione del Fondo.

2. Il comitato è composto dal dirigente generale e del Fondo che lo presiede, dai dirigenti assegnati al medesimo, nonché da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e per gli affari regionali. Per ognuno dei rappresentanti può essere designato un supplente. Nella trattazione di materie rientranti nella competenza di altri dicasteri, il comitato può chiamare a partecipare, di volta in volta, funzionari da questi dipendenti.

3. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; con esclusione dei dirigenti del Fondo, durano in carica cinque anni prorogabili una sola volta.

4. Il comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti. I compiti di segreteria sono assunti dal Fondo.

5. Per esigenze specifiche possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del comitato non più di due esperti della materia da trattare.

6. Le spese di funzionamento del comitato fanno carico al cap. 5861 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

7. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte dalle sezioni del Fondo».

94G0260

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651388) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400